SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 152

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 2 luglio 2011** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO VIA PRINCIPE UMBERTO 4 - 00185 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Ministero dell'interno

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 aprile 2011.

Autorizzazione al Ministero dell'interno ad assumere a tempo indeterminato segretari comunali e provinciali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 7, comma 31-*ter*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», che, nel sopprimere l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, istituita dall'articolo 102 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce che il Ministero dell'interno succede a titolo universale alla predetta Agenzia e le risorse strumentali e di personale ivi in servizio, comprensive del fondo di cassa, sono trasferite al Ministero medesimo;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007);

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008);

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, alla legge del 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, ed in particolare l'articolo 66 che disciplina il turn over di alcune amministrazioni tra cui quelle elencate nell'articolo 1, comma 523, della predetta legge n. 296 del 2006;

Visto l'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto-2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», che prevede l'obbligatorietà, per ogni comune ed ogni provincia, di avere un segretario titolare dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, iscritto all'apposito albo previsto dal successivo articolo 98 dello stesso decreto;

Considerata l'obbligatorietà della figura di segretario comunale e provinciale e, conseguentemente, la non assoggettabilità della categoria alla disciplina che limita il turn aver prevista dall'articolo 66 del decreto-legge n. 112 del 2008;

Considerata, altresì, la specificità della predetta figura ed il particolare status giuridico, in forza del quale sono titolari di un rapporto di lavoro con il Ministero dell'interno - ex AGES e di un rapporto di dipendenza funzionale con l'ente comunale e provinciale, il rapporto di lavoro con il Ministero dell'interno - ex AGES si instaura con la prima nomina e la conseguente presa di servizio presso un ente locale quale segretario titolare, e, finché non interviene la prima nomina agli iscritti all'albo, non viene erogata alcuna retribuzione e, all'atto dell'effettiva assunzione, gli oneri saranno posti a carico dell'ente territoriale con il quale verrà ad instaurarsi il rapporto di servizio;

Visto l'articolo 39, comma 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica», e successive modificazioni, secondo cui la disciplina autorizzatoria delle assunzioni si applica alla generalità delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure di reclutamento e le nuove assunzioni di personale;

Visto l'articolo 9, comma 31, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, il quale stabilisce che, al fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo «fermo il rispetto delle condizioni e delle procedure previste dai commi da 7 a 10 dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i trattenimenti in servizio previsti dalle predette disposizioni possono essere disposti esclusivamente nell'ambito delle facoltà assunzionali consentite dalla legislazione vigente in base alle cessazioni del personale e con il rispetto delle relative procedure autorizzatorie»;

Ritenuto che, non essendo applicabile ai segretari comunali e provinciali la disciplina del turn over e dovendo subordinare il loro trattenimento in servizio ad autorizzazione, non sia attuabile la parte del disposto del predetto articolo 9, comma 31, del decreto-legge n. 78 del 2010, secondo cui le risorse destinabili a nuove assunzioni in base alle predette cessazioni di personale sono ridotte in misura pari all'importo del trattamento retributivo derivante dai trattenimenti in servizio;

Vista la nota del Ministero dell'interno - ex Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (ex AGES), in data 15 novembre 2010, n. 68474, concernente la richiesta ad assumere n. 365 segretari comunali e provinciali del terzo corso - concorso per l'accesso in carriera (COA *III)*, indetto dal C.d.A. Nazionale dell'ex Agenzia con deliberazione n. 3 del 18 gennaio 2007, n. 1 segretario per il quale è pervenuta l'individuazione da parte del sindaco di un Comune, nonché a trattenere in servizio n. 19 segretari comunali e provinciali che hanno presentato istanza di permanenza in servizio dal 65° al 67° anno d'età;

Viste le note del Ministero dell'interno - ex Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (ex AGES), in data 18 gennaio 2011, n. 2932 ed in data l ° febbraio 2011, n. 6216, concernenti rispettivamente la richiesta a trattenere in servizio n. 7 e n. 5 segretari comunali e provinciali che hanno presentato istanza di permanenza in servizio dal 65° al 67° anno d'età;

Visto l'articolo 98, comma 2, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, secondo cui il numero complessivo degli iscritti all'albo non può essere superiore al numero dei comuni e delle province ridotto del numero delle sedi unificate, maggiorato di una percentuale determinata ogni due anni dal consiglio di amministrazione dell'AGES e funzionale all'esigenza di garantire una adeguata opportunità di scelta da parte dei sindaci e dei presidenti di provincia;

Rilevato che, dalla predetta nota del 15 novembre 2010, n. 68474, alla data del 2 novembre 2010, dai dati dell'albo i segretari in servizio risultavano essere n. 3.596, di cui n. 3.360 titolari di sede, n. 154 in disponibilità, n. 34 in comando o in utilizzo presso altra amministrazione, n. 24 in utilizzo presso il Ministero dell'interno ex Ages e Sspal, n. 20 in aspettativa, n. 2 in distacco sindacale e n. 2 in fuori ruolo;

Preso atto, sempre dalla stessa nota del 15 novembre 2010 ed alla stessa data del 2 novembre 2010, che gli enti locali gestiti sono n. 7.788; che i comuni aderenti a convenzioni sono n. 5.414, che le convenzioni sono 2.075, che il totale delle sedi da ricoprire è n. 4.449, che le sedi con titolare sono n. 3.360 e che le sedi vacanti sono n. 1.089;

Considerato che il numero dei segretari in servizio è sensibilmente inferiore a quello delle sedi e che dai dati sopra riportati risulta che il fabbisogno è pari a n. 853 unità, ovvero alla differenza tra le sedi di segreteria pari a 4.449 ed i segretari comunali e provinciali in servizio, pari a n. 3.596;

Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 6690 del 16 marzo 2011, che esprime il proprio assenso all'autorizzazione ad assumere, n. 365 unità del corso-concorso per l'accesso in carriera (COA *III)*, n. 1 unità per la quale nel corso dell'anno 2010 è pervenuta l'individuazione da parte del sindaco di un comune, e a trattenere in servizio un totale di 31 segretari comunali e provinciali;

Ritenuto di aderire alle richieste del Ministero dell'interno - ex Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (ex AGES), in quanto coerenti con il fabbisogno di personale, anche alla luce dei previsti pensionamenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 marzo 2011;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Ministero dell'interno - ex Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato le seguenti unità di personale:

n. 365 unità di segretari comunali e provinciali del corso-concorso COA III;

n. 1 unità di personale cui è pervenuta l'individuazione da parte del sindaco di un comune.

Art. 2.

1. Il Ministero dell'interno - ex Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali è autorizzato a trattenere in servizio le seguenti unità di personale:

n. 31 segretari comunali e provinciali che hanno presentato istanza di permanenza in servizio dal 65° al 67° anno di età.

Art. 3.

1. Gli oneri connessi alle assunzioni di cui all'articolo 1 ed ai trattenimenti in servizio previsti dall'articolo 2, sono posti a carico del bilancio degli enti locali presso i quali i segretari presteranno servizio, in qualità di titolari.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 21 aprile 2011

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BRUNETTA, *Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 2011
Ministeri istituzionali – Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 14, foglio n. 215

11A08690

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 28 giugno 2011.

Determinazione dei requisiti oggettivi delle società concessionarie del gioco pubblico esercitato e raccolto non a distanza, e dei requisiti soggettivi posseduti dagli amministratori, dal presidente e dai procuratori delle società concessionarie stesse.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

E

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1951, n. 581, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attività di gioco;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo ed, in particolare, l'art. 25, comma 2, recante disposizioni in merito all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato;

Visto l'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che, nell'ambito della gestione unitaria delle funzioni statali in materia di giochi, prevede l'emanazione della relativa disciplina ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi del citato art. 12 della legge n. 383 del 2001, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385, concernente il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato;

Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 220 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)»;

Visto, in particolare, il comma 77 dell'art. 1 della citata legge 13 dicembre 2010, n. 220 nel quale è previsto che l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato avvia senza indugio l'aggiornamento dello schema - tipo della convenzione accessiva alle concessioni per l'esercizio e la raccolta non a distanza, ovvero comunque attraverso rete fisica, dei giochi pubblici per assicurare il corretto equilibrio degli interessi pubblici e privati nell'ambito dell'organizzazione e della gestione dei giochi pubblici, tenuto conto del Monopolio statale in materia di giochi, nonché nel rispetto dei principi anche dell'Unione europea, in materia di selezione concorrenziale validi per il settore, concorrendo altresì a consolidare i presupposti della migliore efficienza ed efficacia dell'azione di contrasto della diffusione del gioco irregolare o illegale in Italia, della tutela dei consumatori, in particolare minori di età, dell'ordine pubblico, della lotta contro il gioco minorile e le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei giochi;

Visto, in particolare, il comma 78 dell'art. 1 della citata legge 13 dicembre 2010, n. 220 nel quale è previsto che l'aggiornamento di cui al comma 77 è orientato in particolare all'obiettivo di selezionare concessionari che, dovendo dichiarare in ogni caso in sede di gara i dati identificativi delle persone, fisiche o giuridiche, che detengono direttamente o indirettamente una partecipazione al loro capitale o patrimonio superiore al 2 percento, siano dotati almeno dei requisiti di cui alla lettera *a)*, nonché assicurino il rispetto degli obblighi di cui alla lettera *b)* del medesimo comma;

Visto, in particolare, il comma 79 dell'art. 1 della citata legge 13 dicembre 2010, n. 220 nel quale è previsto che entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, i soggetti concessionari ai quali sono già consentiti l'esercizio e la raccolta non a distanza dei giochi pubblici sottoscrivono l'atto di integrazione della convenzione accessiva alla concessione occorrente per adeguarne i contenuti ad alcuni principi di cui al citato comma 78;

Visto, da ultimo, il comma 80 dell'art. 1 della citata legge 13 dicembre 2010, n. 220 nel quale è previsto, tra l'altro, che l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, nell'ambito delle proprie attribuzioni, irroga, salvo che il caso costituisca reato, in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte del concessionario alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti non siano veritieri, sanzioni amministrative pecuniarie;

EMANANO
il seguente decreto interdirigenziale:

Art. 1.

Nomenclatore

1. I termini in grassetto contenuti nel presente documento assumono il significato indicato a fianco di ciascuno di essi. I termini sottolineati devono intendersi riferiti al modello di stato patrimoniale previsto dall'art. 2424 del codice civile.

1) Attività correnti indicano le disponibilità liquide e le immobilizzazioni finanziarie esigibili nell'esercizio in corso;

2) Attività fisse indicano le immobilizzazioni;

3) Capitale netto indica la differenza tra l'attivo ed il passivo;

4) Capitale proprio indica il valore dei conferimenti dei soci, è costituito da capitale di apporto e capitale di risparmio, al netto di perdite d'esercizi precedenti;

5) Mezzi di terzi indicano i debiti a breve, medio e lungo termine;

6) Passività correnti indicano debiti che si prevede di ripagare entro l'anno;

7) Passività fisse indicano i finanziamenti a titolo di credito a medio e lungo termine concessi da terzi;

8) Passività totali indicano la somma delle passività correnti e delle passività fisse;

9) Posizione finanziaria netta indica la differenza tra i debiti finanziari (debiti verso banche, obbligazioni, ecc.) e le disponibilità liquide (cassa, banche, titoli e crediti finanziari).

Art. 2.

Oggetto

1. Le disposizioni del presente decreto definiscono, con riferimento alle società concessionarie del gioco pubblico esercitato e raccolto non a distanza, ovvero comunque attraverso rete fisica, il quadro informativo minimo dei dati economici, finanziari, tecnici e gestionali.

2. Con riferimento alle società concessionarie del gioco pubblico esercitato e raccolto non a distanza, ovvero comunque attraverso rete fisica, costituite in forma giuridica di società di capitali, sono, altresì, definiti:

a) i requisiti di solidità patrimoniale;

b) i requisiti di affidabilità, onorabilità, professionalità e indipendenza che devono essere posseduti dagli amministratori, dal presidente e dai procuratori.

3. Per i valori di cui al comma 2, lettera *a)* si fa riferimento alle grandezze contabili indicate dalle società concessionarie nella redazione dei bilanci di esercizio.

Art. 3.

Quadro informativo minimo dei dati economici, finanziari, tecnici e gestionali delle società concessionarie del gioco pubblico esercitato e raccolto non a distanza

1. Il quadro informativo minimo, di cui all'art. 2, comma 1, dei dati economici, finanziari, tecnici e gestionali delle società concessionarie del gioco pubblico esercitato e raccolto non a distanza si compone delle seguenti voci:

a) dati economici: valore della produzione, ricavi; costi della produzione, proventi e oneri finanziari, rettifiche di valore di attività finanziarie, proventi e oneri straordinari, imposte, utile o perdita di esercizio;

b) dati finanziari: attività fisse, attività correnti, attività totali, passività fisse, passività correnti, passività totali, capitale netto, capitale proprio, capitale investito, mezzi di terzi, disponibilità liquide, fondi, ratei e risconti attivi, ratei e risconti passivi;

c) dati tecnici: operatore di rete, ubicazione del Centro elaborazione dati, disponibilità del Centro elaborazione dati in esclusiva o in condivisione con altri soggetti;

d) dati gestionali: contatti e riferimenti; livelli di servizio, anagrafica dei titolari degli esercizi dove si commercializza il gioco, altre attività, sedi estere.

2. Le società concessionarie del gioco pubblico esercitato e raccolto non a distanza trasmettono, mediante l'utilizzo delle apposite funzionalità rese disponibili nell'area del sito internet dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato riservata ai concessionari, con cadenza annuale, i dati economici, finanziari, tecnici e gestionali, comunicando trimestralmente ogni variazione relativa ai dati economici e finanziari e tempestivamente ogni variazione relativa ai dati tecnici ed a quelli gestionali.

3. In caso di mancata trasmissione dei dati o in caso di trasmissione di dati non veritieri è irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore nel minimo a euro 500 e non superiore nel massimo a euro 1.500, per la quale non è ammesso quanto previsto dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.

Art. 4.

Requisiti di solidità patrimoniale

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 78, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, il possesso di una adeguata solidità patrimoniale da parte delle società concessionarie del gioco pubblico esercitato e raccolto non a distanza, costituite in forma giuridica di società di capitali, è valutato da parte dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato sulla base dei sotto elencati requisiti di cui alla lettera *a)*, comma 2, dell'art. 2:

a) indice di elasticità dell'attivo;

b) indice di elasticità del passivo;

c) indice di copertura delle immobilizzazioni;

d) indice di autonomia finanziaria;

e) rapporto di indebitamento;

f) idonea patrimonializzazione del soggetto controllante.

2. Le società concessionarie del gioco pubblico esercitato e raccolto non a distanza, costituite in forma giuridica di società di capitali, in occasione della consegna del bilancio d'esercizio all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, trasmettono altresì una schematica relazione illustrativa dei valori dei suddetti indici, calcolati con riferimento alle poste indicate nel bilancio stesso.

3. La consegna, anche telematica, del bilancio d'esercizio e della relazione illustrativa dei valori degli indici di solidità patrimoniale, avviene mediante l'utilizzo delle apposite funzionalità rese disponibili nell'area del sito internet dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato riservata ai concessionari.

Art. 5.

Indice di elasticità dell'attivo

1. L'indice di elasticità dell'attivo è inteso quale rapporto tra le attività correnti e le passività correnti ed è espresso dalla formula:

ATTIVITÀ CORRENTI
PASSIVITÀ CORRENTI.

2. Detto rapporto deve assumere valori non inferiori a 1/2.

Art. 6.

Indice di elasticità del passivo

1. L'indice di elasticità del passivo è inteso quale rapporto tra le passività correnti e le passività totali ed è espresso dalla formula:

PASSIVITÀ CORRENTI
PASSIVITÀ TOTALI.

2. Detto rapporto deve assumere valori non inferiori a 1/2.

Art. 7.

Indice di copertura delle immobilizzazioni

1. L'indice di copertura delle immobilizzazioni è inteso quale rapporto tra la somma del capitale proprio e delle passività fisse e le attività fisse ed è espresso dalla formula:

CAPITALE PROPRIO + PASSIVITÀ FISSE
ATTIVITÀ FISSE.

2. Detto rapporto deve assumere valori superiori a 1.

Art. 8.

Indice di autonomia finanziaria.

1. L'indice di autonomia finanziaria è inteso quale rapporto tra le passività fisse ed il capitale netto ed è espresso dalla formula:

PASSIVITÀ FISSE
CAPITALE NETTO.

2. Detto rapporto deve assumere valori non superiori a 0,8.

Art. 9.

Rapporto di indebitamento

1. Il rapporto di indebitamento è inteso quale rapporto tra posizione finanziaria netta e patrimonio netto ed è espresso dalla formula:

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA
PATRIMONIO NETTO.

2. Se la società titolare della concessione è controllata da altra società ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, ai soli fini del computo del rapporto di indebitamento eventuali passività correnti dovute a debiti per finanziamenti infruttiferi ricevuti dal socio di maggioranza possono non essere computate nella posizione finanziaria netta.

3. L'importo della fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata a copertura del rispetto degli obblighi assunti dalla società titolare della concessione nei confronti dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, ai soli fini del computo del rapporto di indebitamento, se garantita da beni societari è valutata quale voce del patrimonio netto.

4. Il rapporto di indebitamento deve assumere valori non superiori a 4.

Art. 10.

Idonea patrimonializzazione del soggetto controllante

1. Il soggetto che, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, detiene una posizione di controllo della società titolare della concessione, deve possedere un patrimonio, risultante dall'ultimo bilancio d'esercizio approvato e certificato, pari al 1,5 percento del valore di ogni singolo punto percentuale di partecipazione nel capitale della società concessionaria stessa.

Art. 11.

Perdita dei requisiti di solidità patrimoniale

1. Ogni operazione di trasferimento delle partecipazioni, anche di controllo, detenute dalla società concessionaria suscettibili di comportare, nell'esercizio in cui si perfeziona l'operazione stessa, una riduzione dell'indice di solidità patrimoniale, di cui all'art. 4, deve essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.

2. La società concessionaria deve riequilibrare il predetto indice mediante aumenti di capitale ovvero altri strumenti od operazioni volti al ripristino dell'indice medesimo entro sei mesi dalla data di approvazione del bilancio, a pena di decadenza dalla concessione.

Art. 12.

Requisiti di affidabilità, onorabilità, professionalità e indipendenza

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera *b)*, costituiscono requisiti necessari allo svolgimento degli incarichi di presidente, amministratore e procuratore delle società concessionarie del gioco pubblico esercitato e raccolto non a distanza, costituite in forma giuridica di società di capitali:

a) non essere stato dichiarato o non essere in pendenza di situazioni di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo;

b) non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui risiedono;

c) non aver reso, nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara, false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara pubbliche;

d) non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, delle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui risiedono;

e) non aver subito l'applicazione della sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo dell'8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;

f) aver adempiuto, all'interno delle proprie strutture aziendali, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;

g) non aver pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;

h) non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

i) non aver commesso grave negligenza nell'esecuzione delle prestazioni affidate da una pubblica amministrazione o errore grave nell'esercizio dell'attività professionale o nei cui confronti è stato adottato un provvedimento di decadenza o di revoca da concessione nel triennio anteriore alla data di pubblicazione del bando di gara relativo alla procedura selettiva;

j) salvo gli effetti dell'istituto della riabilitazione, non aver subito condanna con sentenza irrevocabile, o con sentenza di applicazione della pena su richiesta di cui all'art. 444 del codice di procedura civile a pena detentiva, per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano gli strumenti di pagamento, alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile, alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico, l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria, alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

k) non versare in stato di interdizione legale o di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata superiore a tre anni salvi gli effetti della riabilitazione;

l) aver maturato, per almeno un biennio, comprovata esperienza nel campo, attraverso l'esercizio di attività di amministrazione o di controllo, ovvero di compiti direttivi presso imprese;

m) qualora vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 13.

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 2011

Il direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato
FERRARA

Il Ragioniere generale dello Stato
CANZIO

11A08901

DECRETO 23 giugno 2011.

Accertamento delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11-*quater*, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE
E
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 11-*quater*, comma 2, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, comma 466, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, ulteriori rispetto a quelle già previste ai sensi dell'articolo 31 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, siano accertate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, per essere riassegnate al Ministero per i beni e le attività culturali per interventi a favore del settore dello spettacolo;

Considerato che la previsione definitiva di gettito per l'anno 2010, ai sensi dell'articolo 31 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è pari a 20 milioni di euro, in termini di competenza e cassa, così come risultante a seguito delle variazioni introdotte con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 ottobre 2010, recante "Ripartizione in capitoli e in articoli per lo stato di previsione dell'Entrata, delle variazioni alle Unità previsionali di base, apportate dalla legge di approvazione delle disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2010", pubblicato nel supplemento ordinario n. 253 della *Gazzetta Ufficiale* 16 novembre 2010, n. 268;

Considerato che dal Rendiconto Generale dello Stato per l'anno 2010, sul capitolo 1037 "Addizionale alle imposte sul reddito sulla produzione, distribuzione e rappresentazione di materiale e programmi televisivi di contenuto pornografico e di incitamento alla violenza, nonché di trasmissioni televisive volte a sollecitare la credulità popolare", iscritto nello stato di previsione dell'entrata, risultano accertamenti per il medesimo anno 2010 pari a euro 21.022.889,47;

Considerato che le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, comma 466, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, ulteriori rispetto a quelle già previste ai sensi dell' articolo 31 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, da accertarsi con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono pari alla differenza tra la previsione definitiva iscritta in bilancio nell'importo di 20 milioni di euro e le somme relative agli accertamenti risultanti dal Rendiconto Generale dello Stato per l'anno 2010 sul predetto capitolo 1037 ammontanti a 21.022.889,47;

Decretano

Art. 1.

Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell' articolo 1, comma 466, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, ulteriori rispetto a quelle già previste ai sensi dell'articolo 31 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono accertate nell'importo di euro 1.022.889,47.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 2011

Il direttore generale delle finanze: LAPECORELLA
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO: CANZIO

11A08988

DECRETO 24 giugno 2011.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», con decorrenza 29 aprile 2011 e scadenza 30 aprile 2013, quinta e sesta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'articolo 3, ove si prevede che il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio, e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso d'interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 103469 del 28 dicembre 2010, emanato in attuazione dell'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2011, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui allo stesso articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n.143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 221, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 ed in particolare il terzo comma dell'articolo 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 giugno 2011 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 56.887 milioni di euro;

Visti i propri decreti in data 20 aprile e 24 maggio 2011,con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranche dei certificati di credito del Tesoro "zero coupon" ("CTZ") con decorrenza 29 aprile 2011 e scadenza 30aprile 2013;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro "zero coupon";

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2010, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una quinta tranche di "CTZ", con decorrenza 29 aprile

2011 e scadenza 30 aprile 2013, fino all'importo massimo di 2.500 milioni di euro, di cui al decreto del 20aprile 2011, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranche dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto del 20 aprile 2011.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui all'articolo 1 del presente decreto, dovranno pervenireentro le ore 11 del giorno 27giugno 2011,con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli7 e 8 del citato decreto del 20 aprile 2011.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 20 aprile 2011.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della sesta tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'articolo 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori "specialisti in titoli di Stato", individuati ai sensi dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della quinta tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al "prezzo di esclusione". La tranche supplementare verrà assegnataconle modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 20 aprile 2011, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'articolo 1 del presente decreto.

Gli "specialisti" potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 28 giugno 2011.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno "specialista" nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste "ordinarie" dei "CTZ", ivi compresa quella di cui all'articolo 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 30 giugno2011, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione "EXPRESS II" con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 30giugno 2011.

A fronte di tale versamento, la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità di voto parlamentare 4.1.1), articolo 8.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2013, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità di voto parlamentare 26.2) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranche ed al capitolo 2216 (unità di voto parlamentare 26.1) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento prevista dall'articolo 6 del citato decreto del 20 aprile 2011, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i "pagamenti da regolare" e farà carico al capitolo2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno finanziario 2011.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 2011

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

11A08989

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 7 giugno 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Raftapostolou Aikaterini, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, comma 1, 3, e 4 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Raftapostolou Aikaterini, cittadina greca, chiede il riconoscimento del titolo di «ΦΥΣΪΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ Τέχνολογικής Εκπαίδευσής (T.E.)» conseguito in Grecia, presso l'«Istituto di Istruzione tecnologica Alexandrio di Salonicco» - Scuola professioni sanità e previdenza - Sezione di fisioterapia - di Salonicco (Grecia), in data 17 aprile 2006, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di «Fisioterapista»;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Acquisito, nella seduta del giorno 14 aprile 2011, il parere della Conferenza di Servizi, di cui all'art. 16, comma 3, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Grecia con quella esercitata in Italia dal «Fisioterapista»;

Accertata, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo «ΦΥΣΪΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ Τέχνολογικής Εκπαίδευσής (T.E.)» conseguito in Grecia, presso l'«Istituto di Istruzione tecnologica Alexandrio di Salonicco» - Scuola professioni sanità e previdenza - Sezione di fisioterapia - di Salonicco (Grecia), in data 17 aprile 2006, con autorizzazione ad esercitare l'attività professionale di «ΦΥΣΪΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ Τέχνολογικής Εκπαίδευσής (T.E.)» a partire dal giorno 8 agosto 2006, dalla sig.ra Raftapostolou Aikaterini nata a Peiraias (Grecia) il giorno 27 aprile 1983, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «Fisioterapista» (D.M. n. 741/1994).

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 giugno 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A08104

DECRETO 7 giugno 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Palancar Rodriguez Raquel, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, comma 1, 3, e 4 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Palancar Rodriguez Raquel, cittadina spagnola, chiede il riconoscimento del titolo di «Diplomada en Fisioterapia» conseguito in Spagna presso la «Universidad Rey Juan Carlos» di Madrid, nell'anno 2006, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di «Fisioterapista»;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Spagna con quella esercitata in Italia dal «Fisioterapista»;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo «Diplomada en Fisioterapia» conseguito in Spagna nell'anno 2006 presso la «Universidad Rey Juan Carlos» di Madrid, dalla sig.ra Palancar Rodriguez Raquel nata a Madrid (Spagna) il giorno 11 luglio 1985, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «Fisioterapista» (D.M. n. 741/1994).

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 giugno 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A08105

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 14 giugno 2011.

Iscrizione di varietà di specie foraggiere al registro nazionale delle varietà di specie agrarie.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096 e successive modifiche e integrazioni, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Considerato che la Commissione Sementi, di cui all'art. 19 della legge n. 1096/71, nella riunione del 19 maggio 2011 ha espresso parere favorevole alla iscrizione, nel relativo registro, delle varietà di specie agrarie indicate nel presente dispositivo;

Ritenuto che non sussistano motivi ostativi all'accoglimento delle proposte sopra menzionate;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;

Decreta:

Articolo unico

A norma dell'art. 17 del Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096 e successive modifiche e integrazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà di specie agrarie, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositate presso questo Ministero:

Specie	Ciduce SIAN	Varietà	Responsabile osservazione purezza
Erba mazzolina	11034	Cardigan	Michel Obtention (FR)
Festuca arundinacea	11733	Faith	The Scotts Company (USA)
Festuca arundinacea	11691	Finelawn Elite	Proseeds Marketing (USA)
Falaride	12435	Partenope	CRA - Unità di ricerca per la zootecnia estensiva (IT)
Loglio perenne	11753	Quartet II	PGG Wrightson Seeds (NZ)
Loglio perenne	11754	Banquet II	PGG Wrightson Seeds (NZ)
Loglio d'Italia	11187	Gorbi	GIE Grass (FR)
Loglio d'Italia	11188	Isidor	GIE Grass (FR)
Loglio d'Italia	12362	Daytona	Cozzi Gabriele (IT)
Lupinella	11634	Laredo	Michel Obtention (FR)
Pisello da foraggio	12341	Balkan	Laboulet Semences (FR)
Pisello da foraggio	12552	Borsalino	Lemaire Deffontaines Semences (FR)
Pisello da foraggio	12554	Spacial	Laboulet Semences (FR)
Trifoglio ibrido	12551	Constellation	Michel Obtention (FR)

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 giugno 2011

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA: *Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.*

11A08685

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 7 giugno 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Angheleddu Daniela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania» e in particolare l'art. 5, commi 2 e 3, lettera *c)*;

Vista la domanda presentata da Angheleddu Daniela, cittadina italiana, che chiede il riconoscimento di qualifica professionale estera ai fini dell'esercizio dell'attività di acconciatore e le successive integrazioni alla stessa;

Visti i titoli di qualifica denominati «VTCT level 3 NVQ in Hairdressing», (codice 100/3231/9) e «VTCT level 3 NVQ in Barbering» (codice 100/3233/2), in data 28 marzo 2011 dall'ente britannico VTCT con sede a Eastleigh (UK);

Accertata presso il punto di contatto britannico (ECCTIS) la competenza dell'Ente britannico VTCT al rilascio dei predetti titoli e, previo esame di esemplari degli stessi, avuta la conferma della loro regolarità;

Visti i chiarimenti forniti dal Coordinatore nazionale britannico in merito alle procedure di rilascio di detti titoli;

Considerato che gli NVQ level 3 costituiscono titoli di formazione regolamentata ai sensi dell'allegato III della direttiva 2005/36/CE come richiamato dall'art. 21, comma 3, del decreto legislativo n. 206/2007;

Ritenendo che nell'ambito della professione di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «disciplina dell'attività di acconciatore» rientrino le attività riferite ad entrambi i titoli di formazione sopra citati;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 19 maggio 2011, che, sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA - Benessere ha

ritenuto titoli analoghi a quelli prodotti dall'istante idonei ed attinenti all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Considerato che l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo 206/2007, consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza di servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. Ad Angheleddu Daniela, cittadina italiana, nata a Nuoro in data 16 giugno 1983, sono riconosciute le qualifiche professionali di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 7 giugno 2011

Il direttore generale: VECCHIO

11A08292

DECRETO 7 giugno 2011.

Riconoscimento, al sig. Balducchi Ferdinando, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania» e in particolare l'art. 5 commi 2 e 3 lettera *c)*;

Vista la domanda presentata da Balducchi Ferdinando, cittadino italiano, che chiede il riconoscimento di qualifica professionale estera ai fini dell'esercizio dell'attività di acconciatore e le successive integrazioni alla stessa;

Visti i titoli di qualifica denominati «VTCT level 3 NVQ in Hairdressing», (codice 100/3231/9) e «VTCT level 3 NVQ in Barbering» (codice 100/3233/2), in data 28 marzo 2011 dall'ente britannico VTCT con sede a Eastleigh (UK);

Accertata presso il Punto di Contatto Britannico (ECCTIS) la competenza dell'Ente britannico VTCT al rilascio dei predetti titoli e, previo esame di esemplari degli stessi, avuta la conferma della loro regolarità;

Visti i chiarimenti forniti dal Coordinatore Nazionale Britannico in merito alle procedure di rilascio di detti titoli;

Considerato che gli NVQ level 3 costituiscono titoli di formazione regolamentata ai sensi dell'allegato III della Direttiva 2005/36/CE come richiamato dall'art. 21 comma 3 del decreto legislativo n. 206/2007;

Ritenendo che nell'ambito della professione di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» rientrino le attività riferite ad entrambi i titoli di formazione sopra citati;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 19 maggio 2011, che, sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA - Benessere ha ritenuto titoli analoghi a quelli prodotti dall'istante idonei ed attinenti all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Considerato che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo n. 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza di servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. A Balducchi Ferdinando, cittadino italiano, nato a Cagliari (CA) in data 16 luglio 1990, sono riconosciute le qualifiche professionali di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 7 giugno 2011

Il direttore generale: VECCHIO

11A08293

DECRETO 7 giugno 2011.

Riconoscimento, al sig. Ginevra Daniele, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania» e in particolare l'art. 5 commi 2 e 3 lett. *c)*;

Vista la domanda presentata da Ginevra Daniele, cittadino italiano, che chiede il riconoscimento di qualifica professionale estera ai fini dell'esercizio dell'attività di acconciatore e le successive integrazioni alla stessa;

Visti i titoli di qualifica denominati «VTCT level 3 NVQ in Hairdressing», (codice 100/3231/9) e «VTCT level 3 NVQ in Barbering» (codice 100/3233/2), in data 28 marzo 2011 dall'ente britannico VTCT con sede a Eastleigh (UK);

Accertata presso il Punto di Contatto Britannico (ECCTIS) la competenza dell'Ente britannico VTCT al rilascio dei predetti titoli e, previo esame di esemplari degli stessi, avuta la conferma della loro regolarità;

Visti i chiarimenti forniti dal Coordinatore Nazionale Britannico in merito alle procedure di rilascio di detti titoli;

Considerato che gli NVQ level 3 costituiscono titoli di formazione regolamentata ai sensi dell'allegato III della Direttiva 2005/36/CE come richiamato dall'art. 21 comma 3 del decreto legislativo n. 206/2007;

Ritenendo che nell'ambito della professione di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» rientrino le attività riferite ad entrambi i titoli di formazione sopra citati;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 19 maggio 2011, che, sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA - Benessere ha ritenuto titoli analoghi a quelli prodotti dall'istante idonei ed attinenti all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Considerato che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo n. 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza di servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. A Ginevra Daniele, cittadino italiano, nato a Ghilarza (OR) in data 6 marzo 1983, sono riconosciute le qualifiche professionali di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 7 giugno 2011

Il direttore generale: VECCHIO

11A08294

DECRETO 7 giugno 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Sini Maria Laura, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania» e in particolare l'art. 5, commi 2 e 3, lettera *c)*;

Vista la domanda presentata da Sini Maria Laura, cittadina italiana, che chiede il riconoscimento di qualifica professionale estera ai fini dell'esercizio dell'attività di acconciatore e le successive integrazioni alla stessa;

Visti i titoli di qualifica denominati «VTCT level 3 NVQ in Hairdressing», (codice 100/3231/9) e «VTCT level 3 NVQ in Barbering» (codice 100/3233/2), in data 28 marzo 2011, dall'Ente britannico VTCT con sede a Eastleigh (UK);

Accertata presso il punto di contatto britannico (ECCTIS) la competenza dell'Ente britannico VTCT al rilascio dei predetti titoli e, previo esame di esemplari degli stessi, avuta la conferma della loro regolarità;

Visti i chiarimenti forniti dal Coordinatore nazionale britannico in merito alle procedure di rilascio di detti titoli;

Considerato che gli NVQ level 3 costituiscono titoli di formazione regolamentata ai sensi dell'allegato III della direttiva 2005/36/CE come richiamato dall'art. 21, comma 3, del decreto legislativo n. 206/2007;

Ritenendo che, nell'ambito della professione di acconciatore, di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «disciplina dell'attività di acconciatore» rientrino le attività riferite ad entrambi i titoli di formazione sopra citati;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 19 maggio 2011, che, sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA - Benessere, ha ritenuto titoli analoghi a quelli prodotti dall'istante idonei ed attinenti all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Considerato che, l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206/2007, consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza di servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. A Sini Maria Laura, cittadina italiana, nata a Ozieri (SS) in data 25 luglio 1984, sono riconosciute le qualifiche professionali di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 7 giugno 2011

Il direttore generale: VECCHIO

11A08295

DECRETO 17 giugno 2011.

Nomina del commissario straordinario della «Immogest Italia S.r.l.», in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova Disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d'insolvenza»;

Visto il decreto in data 10-11 dicembre 2009, con il quale è stata dichiarata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del citato decreto legislativo 270/99, l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della Zen S.r.l.;

Visto il successivo decreto del Tribunale di Padova in data 27 maggio 2011, con i quali la procedura di amministrazione straordinaria è stata estesa alla Immogest Italia Srl;

Visto il proprio decreto in data 24 dicembre 2009, con il quale il dott. Giannicola Cusumano è stato nominato commissario straordinario della Zen Srl;

Visto il proprio decreto in data 3 maggio 2010, con il quale è nominato il comitato di sorveglianza preposto alla sopra citata procedura;

Visto l'art. 85 del citato decreto legislativo 270/99, il quale dispone che alla procedura di amministrazione straordinaria delle imprese del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre;

Ritenuto, in relazione a quanto sopra, di procedere alla nomina del commissario straordinario e del comitato di sorveglianza nella procedura sopra citata;

Visti gli articoli 38, comma 3, e 105, commi 2 e 4 del citato decreto legislativo 270/99, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della società Immogest Italia Srl è nominato commissario straordinario dott. Giannicola Cusumano, nato a Verona, il 31 dicembre 1949, ed è preposto il comitato di sorveglianza già nominato con il decreto citato in premessa.

Il presente decreto è comunicato: al Tribunale di Padova; alla Camera di commercio di Padova ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese; alla Regione Veneto; al Comune di Padova.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 17 giugno 2011

Il Ministro: ROMANI

11A08686

DECRETO 17 giugno 2011.

Nomina del commissario straordinario della «S.r.l. O.M.Z.», in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 recante «Nuova Disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d'insolvenza»;

Visto il decreto in data 10-11 dicembre 2009, con il quale è stata dichiarata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del citato decreto legislativo n. 270/1999, l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della Zen S.r.l.;

Visto il successivo decreto del Tribunale di Padova in data 27 maggio 2011, con i quali la Procedura di amministrazione straordinaria è stata estesa alla O.M.Z. Srl in liquidazione;

Visto il proprio decreto in data 24 dicembre 2009, con il quale il dott. Giannicola Cusumano è stato nominato commissario straordinario della Zen Srl;

Visto il proprio decreto in data 3 maggio 2010, con il quale è nominato il comitato di sorveglianza preposto alla sopra citata Procedura;

Visto l'art. 85 del citato decreto legislativo n. 270/1999, il quale dispone che alla procedura di amministrazione straordinaria delle imprese del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre;

Ritenuto, in relazione a quanto sopra, di procedere alla nomina del commissario straordinario e del comitato di sorveglianza nella Procedura sopra citata;

Visti gli articoli 38 comma 3, e 105 commi 2 e 4 del citato decreto legislativo n. 270/1999, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della società O.M.Z. Srl in liquidazione è nominato commissario straordinario dott. Giannicola Cusumano, nato a Verona, il 31 dicembre 1949, ed è preposto il comitato di sorveglianza già nominato con il decreto citato in premessa.

Il presente decreto è comunicato:

al Tribunale di Padova;

alla Camera di Commercio di Padova ai fini dell'iscrizione nel Registro delle imprese:

alla Regione Veneto;

al Comune di Padova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 17 giugno 2011

Il Ministro: ROMANI

11A08687

DECRETO 17 giugno 2011.

Nomina del commissario straordinario della «Zen International S.p.A.», in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova Disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d'insolvenza»;

Visto il decreto in data 10-11 dicembre 2009, con il quale è stata dichiarata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del citato decreto legislativo n. 270/1999, l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della Zen S.r.l.;

Visto il successivo decreto del Tribunale di Padova in data 27 maggio 2011, con i quali la Procedura di amministrazione straordinaria è stata estesa alla Zen International SpA;

Visto il proprio decreto in data 24 dicembre 2009, con il quale il dott. Giannicola Cusumano è stato nominato commissario straordinario della Zen Srl;

Visto il proprio decreto in data 3 maggio 2010, con il quale è nominato il comitato di sorveglianza preposto alla sopra citata Procedura;

Visto l'art. 85 del citato decreto legislativo n. 270/1999, il quale dispone che alla procedura di amministrazione straordinaria delle imprese del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre;

Ritenuto, in relazione a quanto sopra, di procedere alla nomina del commissario straordinario e del comitato di sorveglianza nella Procedura sopra citata;

Visti gli articoli 38 comma 3, e 105 commi 2 e 4 del citato decreto legislativo n. 270/1999, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della società Zen International SpA è nominato commissario straordinario dott. Giannicola Cusumano, nato a Verona, il 31 dicembre 1949, ed è preposto il comitato di sorveglianza già nominato con il decreto citato in premessa.

Il presente decreto è comunicato:

al Tribunale di Padova;

alla Camera di Commercio di Padova ai fini dell'iscrizione nel Registro delle imprese;

alla Regione Veneto;

al Comune di Padova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 17 giugno 2011

Il Ministro: ROMANI

11A08688

DECRETO 17 giugno 2011.

Nomina del commissario straordinario della «Garro S.p.A.», in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova Disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d'insolvenza»;

Visto il decreto in data 10-11 dicembre 2009, con il quale è stata dichiarata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del citato decreto legislativo n. 270/1999, l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della Zen S.r.l.;

Visto il successivo decreto del Tribunale di Padova in data 27 maggio 2011, con i quali la Procedura di amministrazione straordinaria è stata estesa alla Garro SpA in liquidazione;

Visto il proprio decreto in data 24 dicembre 2009, con il quale il dott. Giannicola Cusumano è stato nominato commissario straordinario della Zen Srl;

Visto il proprio decreto in data 3 maggio 2010, con il quale è nominato il comitato di sorveglianza preposto alla sopra citata Procedura;

Visto l'art. 85 del citato decreto legislativo n. 270/1999, il quale dispone che alla procedura di amministrazione straordinaria delle imprese del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre;

Ritenuto, in relazione a quanto sopra, di procedere alla nomina del commissario straordinario e del comitato di sorveglianza nella Procedura sopra citata;

Visti gli articoli 38 comma 3, e 105 commi 2 e 4 del citato decreto legislativo n. 270/1999, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della società Garro SpA in liquidazione nominato commissario straordinario dott. Giannicola Cusumano, nato a Verona, il 31 dicembre 1949, ed è preposto il comitato di sorveglianza già nominato con il decreto citato in premessa.

Il presente decreto è comunicato:

al Tribunale di Padova;

alla Camera di Commercio di Padova ai fini dell'iscrizione nel Registro delle imprese;

alla Regione Veneto;

al Comune di Padova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 17 giugno 2011

Il Ministro: ROMANI

11A08689

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DECRETO 1° giugno 2011.

Rigetto dell'istanza del riconoscimento, al sig. Diego Cardano, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

IL CAPO DELL'UFFICIO PER LO SPORT

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», ed in particolare l'art. 1, comma 19, lettera *a)*, nella parte in cui prevede l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di sport;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008 con il quale l'on. Rocco Crimi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2008 registro n. 8, foglio n. 28, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per lo sport al suddetto Sottosegretario di Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2009, modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante: «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e rideterminazione delle dotazioni organiche dirigenziali, ed in particolare l'art. 1 che istituisce l'Ufficio per lo sport;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 febbraio 2010 con il quale all'avv. Fulvia Beatrice è stato conferito l'incarico di Capo dell'Ufficio per lo sport ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 ed in particolare l'art. 49 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della Direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania;

Vista la legge 8 marzo 1991, n. 81 concernente la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina;

Vista la domanda con la quale il sig. Diego Cardano, cittadino italiano, nato a Vercelli il 9 agosto 1961, ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito in Svizzera in data 1° ottobre 2004, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci;

Considerato che la Conferenza di servizi nella seduta del giorno 18 maggio 2011 ha rilevato che il titolo professionale conseguito dal richiedente non attesta una formazione di massimo grado, non abilitando all'esercizio della professione di maestro di sci in Svizzera;

Decreta:

Art. 1.

L'istanza di riconoscimento del titolo professionale di maestro di sci in discipline alpine conseguito in Svizzera in data 1° ottobre 2004 dal sig. Diego Cardano, nato a Vercelli il 9 agosto 1961, è rigettata in quanto non si tratta di titolo di massimo grado, abilitante all'esercizio della professione.

Art. 2.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° giugno 2011

Il capo dell'ufficio: BEATRICE

11A08190

DECRETO 1° giugno 2011.

Rigetto dell'istanza del riconoscimento, al sig. Luigi Carini, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

IL CAPO DELL'UFFICIO PER LO SPORT

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», ed in particolare l'art. 1, comma 19, lettera *a)*, nella parte in cui prevede l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di sport;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008 con il quale l'on. Rocco Crimi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2008 registro n. 8, foglio n. 28, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per lo sport al suddetto Sottosegretario di Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2009, modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante: «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e rideterminazione delle dotazioni organiche dirigenziali, ed in particolare l'art. 1 che istituisce l'Ufficio per lo sport;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 febbraio 2010 con il quale all'avv. Fulvia Beatrice è stato conferito l'incarico di Capo dell'Ufficio per lo sport ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 ed in particolare l'art. 49 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della Direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania;

Vista la legge 8 marzo 1991, n. 81 concernente la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina;

Vista la domanda con la quale il sig. Luigi Carini, cittadino italiano, nato a Milano il 16 maggio 1967, ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito in Gran Bretagna in data 21 novembre 2003, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci;

Considerato che la Conferenza di servizi nella seduta del giorno 18 maggio 2011 ha rilevato che l'istante ha chiesto di poter esercitare la professione di maestro di sci nella provincia autonoma di Trento;

Visto l'art. 5, lettera *m)*, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, che individua, quali Autorità competenti ai fini del riconoscimento, «le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano per le professioni per le quali sussiste competenza esclusiva, ai sensi dei rispettivi statuti»;

Considerato che la provincia autonoma di Trento, in base al proprio Statuto, detiene una competenza esclusiva in materia di maestri di sci e che la legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20, stabilisce che il riconoscimento dei titoli esteri ai fini dell'iscrizione all'albo provinciale viene effettuato dalla struttura provinciale competente in materia di turismo (art. 27-*bis*, comma 4);

Decreta:

Art. 1.

L'istanza di riconoscimento del titolo professionale di maestro di sci in discipline alpine conseguito in Gran Bretagna in data 21 novembre 2003 dal sig. Luigi Carini, nato a Milano il 16 maggio 1967, è rigettata per incompetenza dell'Autorità, come individuata dall'art. 5, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, a ricevere la domanda.

Art. 2.

Si dispone, contestualmente alla notifica del presente provvedimento, la restituzione della documentazione prodotta dal richiedente.

Art. 3.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° giugno 2011

Il capo dell'ufficio: BEATRICE

11A08191

DECRETO 1° giugno 2011.

Riconoscimento, al sig. Corrado Sulsente, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

IL CAPO DELL'UFFICIO PER LO SPORT

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», ed in particolare l'art. 1, comma 19, lettera *a)*, nella parte in cui prevede l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di sport;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008 con il quale l'on. Rocco Crimi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2008 registro n. 8, foglio n. 28, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per lo sport al suddetto Sottosegretario di Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2009, modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante: «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e rideterminazione delle dotazioni organiche dirigenziali, ed in particolare l'art. 1 che istituisce l'Ufficio per lo sport;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 febbraio 2010 con il quale all'avv. Fulvia Beatrice è stato conferito l'incarico di Capo dell'Ufficio per lo Sport ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 ed in particolare l'art. 49 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della Direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania;

Vista la legge 8 marzo 1991, n. 81 concernente la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina;

Vista la domanda con la quale il sig. Corrado Sulsente, cittadino italiano, nato a Bassano del Grappa il 9 luglio 1960, ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito nella Repubblica di San Marino il 16 giugno 2007, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci;

Considerato che alla data del rilascio del titolo professionale in esame, non risultava essere in vigore alcun accordo tra la Federazione italiana sport invernali (F.I.S.I.) e la Federazione sammarinese sport invernali;

Vista la Convenzione tecnica contenente l'allegato disciplinare tecnico di attuazione dell'accordo tra la F.I.S.I. e la Federazione sammarinese sport invernali sottoscritta in data 29 agosto 2007;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del giorno 18 maggio 2011;

Visto il parere espresso dai rappresentanti di categoria nel corso della seduta sopra indicata;

Rilevato che il titolo prodotto non è di massimo grado e che sussistono differenze sostanziali tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di maestro di sci nella disciplina alpina e quella di cui è in possesso l'istante, per cui è necessario applicare una misura compensativa;

Visti gli articoli 22 e 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Corrado Sulsente, nato a Bassano del Grappa il 9 luglio 1960, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di maestro di sci nella disciplina alpina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci nella disciplina alpina.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale, che verterà sulle seguenti materie - tecnica di insegnamento: conoscenza ed esecuzione pratica e teorica dei seguenti 5 esercizi, scelti dalla Commissione, costituita per la valutazione delle prove, contenuti nei livelli previsti dal testo ufficiale per l'insegnamento dello sci in Italia «Sci Italiano» edito dalla FISI e adottato dal Collegio nazionale dei maestri di sci:

Gigante a voto;

Parallelo condotto;

Curva sportiva;

Corto raggio;

Cristiania di base.

Art. 3.

Per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale indicata all'art. 2, il candidato dovrà presentare istanza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per lo sport.

Art. 4.

Le procedure necessarie per lo svolgimento, la conclusione, l'esecuzione e la valutazione della misura compensativa, come indicata all'art. 2 del presente decreto, sono assicurate dalla Commissione prevista dall'art. 22 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Della convocazione della Commissione sarà data immediata notizia all'interessato, al recapito indicato nell'istanza di ammissione all'esecuzione della misura compensativa.

Art. 5.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° giugno 2011

Il capo dell'ufficio: BEATRICE

11A08192

DECRETO 1° giugno 2011.

Riconoscimento, al sig. Francesco Esposito, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

IL CAPO DELL'UFFICIO DELLO SPORT

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», ed in particolare l'art. 1, comma 19, lettera *a)*, nella parte in cui prevede l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di sport;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008 con il quale l'on. Rocco Crimi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2008 registro n. 8, foglio n. 28, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per lo sport al suddetto Sottosegretario di Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2009, modifiche al D.P.C.M. 23 luglio 2002, recante: «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e rideterminazione delle dotazioni organiche dirigenziali, ed in particolare l'art. 1 che istituisce l'Ufficio per lo Sport;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 febbraio 2010 con il quale all'avv. Fulvia Beatrice è stato conferito l'incarico di Capo dell'Ufficio per lo Sport ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 ed in particolare l'art. 49 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione Europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della Direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania;

Vista la legge 8 marzo 1991, n. 81, concernente la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina;

Vista la domanda con la quale il sig. Francesco Esposito, cittadino italiano, nato a Bologna il 5 febbraio 1983, ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito in Slovenia il 4 febbraio 2004, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci;

Viste le determinazioni della Conferenza di Servizi nella seduta del giorno 18 maggio 2011;

Visto il parere espresso dai rappresentanti di categoria nel corso della seduta sopra indicata;

Rilevato che il titolo prodotto non è di massimo grado e che sussistono differenze sostanziali tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di maestro di sci nella disciplina alpina e quella di cui è in possesso l'istante, per cui è necessario applicare una misura compensativa;

Visti gli articoli 22 e 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Francesco Esposito, nato a Bologna il 5 febbraio 1983, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di maestro di sci nella disciplina alpina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci nella disciplina alpina.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale di carattere teorico, da svolgersi in lingua italiana, che verterà sulle seguenti materie:

Tecnica di insegnamento:

conoscenza ed esecuzione pratica e teorica dei seguenti 5 esercizi, scelti dalla Commissione, costituita per la valutazione delle prove, contenuti nei livelli previsti dal testo ufficiale per l'insegnamento dello sci in Italia «Sci Italiano» edito dalla FISI e adottato dal Collegio Nazionale dei Maestri di Sci:

Gigante a voto;

Parallelo condotto;

Curva sportiva;

Corto raggio;

Cristiania di base.

Topografia e orientamento:

conoscenza del territorio nel quale si intende svolgere la professione;

capacità di orientarsi in genere e in montagna in particolare con e senza strumentazione;

conoscenza delle elementari regole di sopravvivenza.

Pericoli in montagna:

conoscenza dei pericoli della montagna e nozioni di meteorologia;

sicurezza sulle piste da sci.

Normativa:

conoscenza della Legge Quadro relativa alla professione di maestro di sci;

conoscenza delle leggi regionali relative alla professione di maestro di sci della località ove si vuole svolgere la professione;

conoscenza delle responsabilità derivanti dallo svolgimento della professione, con particolare riguardo all'attività svolta con i minori.

Art. 3.

Per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale indicata all'art. 2, il candidato dovrà presentare istanza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per lo Sport.

Art. 4.

Le procedure necessarie per lo svolgimento, la conclusione, l'esecuzione e la valutazione della misura compensativa, come indicata all'art. 2 del presente decreto, sono assicurate dalla Commissione prevista dall'art. 22 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Della convocazione della Commissione sarà data immediata notizia all'interessato, al recapito indicato nell'istanza di ammissione all'esecuzione della misura compensativa.

Art. 5.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° giugno 2011

Il Capo dell'Ufficio: BEATRICE

11A08193

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 23 giugno 2011.

Integrazione della deliberazione n. 282/11/CONS recante procedure e regole per l'assegnazione e l'utilizzo delle frequenze disponibili in banda 800, 1800, 2000 e 2600 MHZ per sistemi terrestri di comunicazione elettronica e sulle ulteriori norme per favorire una effettiva concorrenza nell'uso delle altre frequenze mobili a 900, 1800 e 2100 MHZ. (Deliberazione n. 370/11/CONS).

L'AUTORITÀ
PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 23 giugno 2011;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 luglio 1997, n. 177, Supplemento Ordinario n. 154, e successive modificazioni;

Vista la delibera n. 282/11/CONS recante «Procedure e regole per l'assegnazione e l'utilizzo delle frequenze disponibili in banda a 800, 1800, 2000 e 2600 MHz per sistemi terrestri di comunicazione elettronica e sulle ulteriori norme per favorire una effettiva concorrenza nell'uso delle altre frequenze mobili a 900, 1800 e 2100 MHz», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 18 giugno 2011, n. 140, Supplemento Ordinario n. 150;

Vista la richiesta di chiarimento in ordine agli obblighi di copertura previsti dalla delibera n. 282/11/CONS, trasmessa dalla Società Vodafone in data 14 giugno 2011;

Vista l'istanza in ordine agli obblighi di copertura previsti dalla delibera n. 282/11/CONS trasmessa dalla società Linkem in data 17 giugno 2011;

Vista l'istanza di revisione in ordine agli obblighi di copertura previsti dalla delibera n. 282/11/CONS trasmessa dalla Società Telecom Italia in data 22 giugno 2011;

Considerato quanto segue:

1. Nella propria istanza, Vodafone richiede di chiarire se la facoltà concessa ad un soggetto aggiudicatario della banda a 800 MHz di procedere alla copertura dei comuni inclusi nei piani minimi anche con frequenze diverse da quelle a 800 MHz sia solo temporanea, in quanto l'art. 10, comma 10, sembrerebbe prevedere che l'aggiudicatario, entro 24 mesi dal termine finale del periodo fissato per la copertura obbligatoria debba coprire gli stessi comuni con frequenze in banda a 800 MHz. Se dovesse così essere Vodafone sostiene che sarebbe costretta, per rispettare gli obblighi, a duplicare gli investimenti nelle aree in digital divide già dalla stessa avviati con il progetto Mille Comuni, prima mediante l'uso della banda a 900 MHz, poi mediante quello della banda a 800 MHz, o, in alternativa, a sospendere tale progetto per realizzare direttamente la copertura con la banda a 800 MHz, quando disponibile, al fine di assolvere gli obblighi con una sola copertura di banda di frequenza, penalizzando così il processo di accelerazione della copertura del digital divide in corso.

2. Nell'istanza di Linkem, la Società sostiene che, per analogia con la possibilità di anticipare temporaneamente la copertura delle aree incluse negli obblighi di copertura con la banda a 800 MHz, utilizzando frequenze diverse, allora tale opportunità dovrebbe essere concessa anche agli aggiudicatari della banda a 2600 MHz, utilizzando in tal caso la banda a 3500 MHz.

3. Nell'istanza di Telecom Italia, la Società sostiene l'eccessiva onerosità della copertura imposta a 2600 MHz con la specifica banda, e quindi chiede di poter utilizzare anche altre bande, a 900, 1800 e 2100 MHz, al fine di soddisfare i relativi obblighi, chiedendo in tal senso una revisione dell'art. 10, comma 2, della delibera.

4. In merito alle predette istanze, l'Autorità, in via preliminare, precisa che gli obblighi di copertura fissati dalla delibera n. 282/11/CONS per la banda a 800 MHz e per quella a 2600 MHz sono, per le due bande, di natura diversa e rispondono ad obiettivi diversi, come specificato nelle premesse della delibera stessa. In particolare nel caso della banda 800 MHz si tratta di una copertura di tipo geografico, cioè di aree pre-individuate, nel caso della banda a 2600 MHz si tratta invece di una copertura della popolazione, da realizzare in maniera distribuita sul territorio nazionale. Gli obblighi di copertura per la banda a 800 MHz sono finalizzati ad assicurare l'uso effettivo delle frequenze in tale banda specifica e l'offerta di servizi a larga banda nei comuni prevalentemente in digital divide a beneficio degli utenti ed in generale dello sviluppo dell'Agenda Digitale. Gli obblighi di copertura a 2600 MHz sono finalizzati, oltre che ad assicurare l'uso effettivo delle frequenze, alla fornitura di servizi a larga banda con una copertura maggiormente generalizzata della popolazione, diffusa sul territorio nazionale.

5. L'Autorità ribadisce inoltre che gli obblighi di copertura complessivamente fissati per le bande a 800 MHz e 2600 MHz sono stati predisposti al fine di conseguire gli obiettivi descritti, con riferimento in particolare all'uso effettivo delle risorse, nel rispetto dell'interesse generale e del beneficio per l'utenza.

6. Dall'esame delle istanze trasmesse dalle Società, che richiamano temi già affrontati nel corso della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 127/11/CONS, si rinviene comunque una esigenza, meritevole di considerazione, di chiarimento e migliore specificazione delle modalità e della scansione temporale con cui debbono essere raggiunti gli obiettivi per gli obblighi di copertura fissati dalla delibera n. 282/11/CONS.

7. A tale riguardo, l'Autorità ritiene, in via preliminare, di precisare che il raggiungimento di un obiettivo di copertura stabilito dalla delibera n. 282/11/CONS deve essere inteso nel caso concreto, in un'ottica di ragionevolezza e proporzionalità, nell'utilizzazione efficiente di tutte le risorse spettrali a disposizione del singolo soggetto. A tale proposito, l'utilizzazione delle frequenze

aggiudicate in ambito di gara non può essere, ai fini del raggiungimento degli obiettivi minimi di copertura previsti nei tempi indicati, inferiore al 50%.

8. Tanto premesso, per ciò che riguarda la banda 800 MHz ed i relativi obblighi di copertura, si precisa che, nel caso il soggetto aggiudicatario si sia avvalso della facoltà di utilizzare altre bande di frequenza per l'assolvimento dell'obbligo da rispettare entro il termine del periodo di cui all'art. 10, comma 6 (60 mesi), nel termine di 24 mesi successivi, fissato all'ultimo periodo di cui all'art. 10, comma 10, il soggetto deve assicurare la copertura in banda a 800 MHz di almeno il 50% dei comuni soggetti all'obbligo di copertura.

9. Rimane fermo l'obiettivo di assicurare l'uso della banda a 800 MHz per tutti i comuni soggetti all'obbligo di copertura in tempi certi e comunque ben inferiori alla durata dei diritti d'uso assegnati con la procedura di gara di cui alla delibera n. 282/11/CONS. L'Autorità ritiene pertanto ragionevole specificare che tale obiettivo di copertura totale venga raggiunto in un termine comparabile con quello previsto per la copertura minima. Pertanto tutti i comuni soggetti all'obbligo di copertura devono essere coperti in banda 800 MHz entro i 36 mesi successivi alla scadenza del termine di cui all'ultimo periodo dell'art. 10, comma 10. La medesima previsione è applicabile anche ai nuovi entranti rispetto al termine fissato all'ultimo periodo dell'art. 10, comma 6.

10. Nel precisare la predetta scansione temporale, resta fermo che per i comuni per i quali sono state utilizzate bande differenti da quella a 800 MHz siano garantiti lo stesso modello di copertura a larga banda e la stessa qualità di servizio previsti per la banda a 800 MHz.

11. Con riferimento alla banda a 2600 MHz, emerge dalle istanze pervenute un'esigenza, simile a quella per la banda a 800 MHz, di un chiarimento e migliore specificazione di quanto stabilito dalla delibera n. 282/11/CONS in ordine alle modalità e alla scansione temporale dei relativi obblighi di copertura. A tal fine l'Autorità ritiene che anche per tale banda possano applicarsi le considerazioni di cui al precedente punto 7.

12. Tanto premesso, si precisa che, nel caso il soggetto aggiudicatario di banda a 2600 MHz intenda avvalersi di altre bande di frequenza per il raggiungimento degli obblighi di copertura previsti per tale banda, la copertura di cui all'art. 10, comma 2, nei termini fissati all'art. 10, comma 1, deve essere assicurata per ciascuna area dichiarata dall'aggiudicatario, con l'uso delle frequenze a 2600 MHz per almeno il 50% della popolazione servita, purché il resto della popolazione sia servito con tecnologie a larga banda con altre bande radiomobili a 900, 1800, 2100 MHz a disposizione dell'aggiudicatario, rispettando lo stesso modello di copertura a larga banda e qualità del servizio. Rimane fermo che, in una determinata area, la stessa banda non possa essere utilizzata per assolvere contemporaneamente gli obblighi di copertura a 800 e a 2600 MHz.

13. In analogia con quanto previsto per la banda a 800 MHz, rimane fermo l'obiettivo di assicurare l'uso della banda a 2600 MHz per tutta la popolazione soggetta all'obbligo di copertura in tempi certi e comunque ben inferiori alla durata dei diritti d'uso assegnati con la procedura di gara di cui alla delibera n. 282/11/CONS. A tal fine, in coerenza con quanto precisato per la banda a 800 MHz, il completamento degli obblighi con la banda a 2600 MHz, dovrà essere effettuato entro 132 mesi dalla data di disponibilità delle frequenze in questione. L'operatore nuovo entrante, non disponendo di altre bande radiomobili a 900, 1800, 2100 MHz, non è tenuto a completare la copertura con altre frequenze alle due scadenze previste (36 e 60 mesi, riferite ad un nuovo entrante, di cui all'art. 10, comma 1). Tenuto conto dell'orizzonte temporale previsto, il nuovo entrante dovrà completare la copertura a 2600 MHz entro lo stesso termine di 132 mesi dalla data di disponibilità delle frequenze.

14. L'Autorità ritiene di dover espressamente integrare la delibera n. 282/11/CONS con le precisazioni sopra riportate, nell'interesse di un generale chiarimento ed una migliore e più efficiente utilizzazione di tutte le risorse spettrali assegnate agli operatori.

Udita la relazione dei Commissari Nicola D'Angelo e Stefano Mannoni, relatori ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

Integrazione dell'art. 10 della delibera n. 282/11/CONS

1. All'art. 10 è inserito il seguente comma 10-*bis*.:

10-*bis*. La copertura di cui all'ultimo periodo di cui all'art. 10, comma 10, è verificata se entro il termine di 24 mesi ivi disposto, almeno il 50% dei comuni che rientrano nei piani di copertura in banda 800 MHz sono coperti con tale banda. L'operatore nuovo entrante è tenuto a coprire, entro 84 mesi dalla data di disponibilità delle frequenze, il 50% dei comuni inclusi nel proprio piano minimo di copertura con frequenze a 800 MHz. Per tutti i soggetti aggiudicatari, la restante parte dei detti comuni deve essere interamente coperta con la banda a 800 MHz entro i successivi 36 mesi. La copertura a 2600 MHz di cui all'art. 10, comma 2, è verificata se per ogni area geografica dichiarata dall'aggiudicatario nei propri piani, nei tempi previsti, almeno il 50% della relativa popolazione è coperto a 2600 MHz, e la restante parte coperta con altre frequenze per uso a larga banda a 900, 1800, 2100 MHz, ove a disposizione dell'aggiudicatario. Tutte le aree previste dai propri piani di copertura devono essere interamente coperte a 2600 MHz entro 132 mesi dalla data di disponibilità delle frequenze a 2600 MHz. Nel caso di copertura con altre frequenze, l'aggiudicatario rispetta il modello di copertura e qualità del servizio previsti per la banda 800 e a 2600 MHz. In una determinata area, gli aggiudicatari non possono usare le stesse frequenze per assolvere contemporaneamente gli obblighi di copertura a 800 e 2600 MHz fissati dal presente articolo.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito web dell'Autorità.

Roma, 23 giugno 2011

Il presidente: CALABRÒ

I commissari relatori: D'ANGELO - MANNONI

11A08900

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Avviso pubblico alle Aziende sanitarie locali ed alle Aziende ospedaliere per la presentazione di Manifestazioni di interesse nell'ambito delle linee di attività 2.2, «Interventi di efficientamento energetico degli edifici e utenze energetiche pubbliche o ad uso pubblico» e 2.5, «Interventi sulle reti di distribuzione del calore, in particolare da cogenerazione e per teleriscaldamento e teleraffrescamento» del POI Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico 2007-2013 - Definizione della graduatoria.

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia, organismo intermedio del POI energie rinnovabili e risparmio energetico, comunica che si è conclusa l'intera procedura di valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute ed è stata, quindi, definita la relativa graduatoria. Tale graduatoria è consultabile e scaricabile sul sito: www.minambiente.it e sul sito del programma: www.poienergia.it

11A08393

MINISTERO DELL'INTERNO

Soppressione della Reale Arciconfraternita dei Bianchi del SS.mo Rosario di Gesù e Maria e dei Dottori Legali di S. Maria delle Grazie e Sant'Andrea Apostolo, in Napoli.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 6 giugno 2011, viene soppressa la Reale Arciconfraternita dei Bianchi del SS.mo Rosario di Gesù e Maria e dei Dottori Legali di S. Maria delle Grazie e Sant'Andrea Apostolo, con sede in Napoli.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto all'Arciconfraternita Uffiziali dei Bianchi di S. Potito, con sede in Napoli.

11A08438

Soppressione dell'Arciconfraternita di Santa Maria delle Grazie e San Pietro dei Gattoli, in Napoli.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 6 giugno 2011, viene soppressa l'Arciconfraternita di Santa Maria delle Grazie e San Pietro dei Gattoli, con sede in Napoli.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Confraternita di S.M. Mater Dei e SS. Salvatore agli Orefici, con sede in Napoli.

11A08439

Assunzione della nuova denominazione della Parrocchia SS. Annunziata a Fonseca, in Napoli.

Con decreto del Ministro dell'Interno in data 6 giugno 2011, la Parrocchia SS. Annunziata a Fonseca, con sede in Napoli, ha assunto la denominazione di «Parrocchia SS. Annunziata a Fonseca e S. Giovanna Antida Thouret», con sede in Napoli.

11A08920

Soppressione della Parrocchia Maria SS. del Carmine, in Monreale.

Con decreto del Ministro dell'Interno in data 6 giugno 2011, viene soppressa la Parrocchia Maria SS. del Carmine, con sede in Monreale (Palermo).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia S. Maria Nuova, con sede in Monreale (Palermo).

11A08921

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2011-GU1-152) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, via Principe Umberto 4, 00185 Roma - ☎ 06 85082147;

— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Area Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: gestionegu@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	*(di cui spese di spedizione € 132,57)**	- annuale	€ **309,00**
	*(di cui spese di spedizione € 66,28)**	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 264,45)**	- annuale	€ **682,00**
	*(di cui spese di spedizione € 132,22)**	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 127,00)**	- annuale	€ **295,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,20)**	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,40)**	- annuale	€ **85,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,60)**	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.